

REGOLAMENTO (UE) N. 158/2010 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2010

recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di burro per il 2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettere a) e d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concessi aiuti per l'ammasso privato di burro.
- (2) L'andamento dei prezzi e delle scorte di burro denota uno squilibrio del mercato che può essere eliminato o attenuato mediante un ammasso stagionale. In considerazione dell'attuale situazione del mercato, è opportuno concedere un aiuto per l'ammasso privato di burro a decorrere dal 1° marzo 2010.
- (3) Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli ⁽²⁾ ha stabilito norme comuni per l'applicazione del regime di aiuto all'ammasso privato.
- (4) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 826/2008, gli aiuti fissati anticipatamente sono concessi secondo le modalità e le condizioni stabilite al capo III dello stesso regolamento.
- (5) Per agevolare l'applicazione del presente provvedimento tenendo conto della prassi invalsa negli Stati membri, è opportuno limitare l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008 unicamente ai prodotti che sono stati interamente conferiti all'ammasso. Occorre pertanto introdurre una deroga all'articolo citato.
- (6) A norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1234/2007, l'importo dell'aiuto è fissato in base alle spese di ammasso e all'andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato.
- (7) È opportuno fissare l'importo dell'aiuto in funzione delle spese di entrata e uscita dei prodotti in questione e delle

spese giornaliere di deposito in magazzino frigorifero e di finanziamento.

- (8) A fini di semplificazione e di efficienza amministrativa, se la domanda di aiuto contiene già le informazioni richieste sul luogo di ammasso, è opportuno dispensare il richiedente dall'obbligo di comunicare le stesse informazioni dopo la stipula del contratto, prescritto dall'articolo 20, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008.
- (9) Per motivi di semplificazione e di efficienza amministrativa, alla luce della particolare situazione dell'ammasso del burro, i controlli di cui all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 826/2008 devono interessare almeno la metà dei contratti. Occorre pertanto introdurre una deroga all'articolo citato. Tale deroga deve essere applicata anche ai prodotti svincolati dall'ammasso di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008, recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di burro per il 2009 ⁽³⁾.
- (10) A fini di semplificazione e di efficienza logistica, si può dispensare il contraente dall'obbligo di indicare il numero di contratto su ciascuna unità immagazzinata purché il numero di contratto sia riportato nel registro di magazzino.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento prevede la concessione di un aiuto all'ammasso privato di burro salato e non salato di cui all'articolo 28, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, per i contratti stipulati a partire dal 1° marzo 2010.

Articolo 2

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 826/2008.
2. In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008, le domande riguardano unicamente prodotti che sono stati interamente conferiti all'ammasso.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 319 del 29.11.2008, pag. 49.

